

Oggetto: Gara a procedura aperta per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Con riferimento alla clausola di cui all'ultimo capoverso della pag. 30 del Disciplinare di gara, di seguito per Vs. comodità integralmente riportata: "Almeno il 40% dei Centri di servizio offerti dovrà essere "plurispécializzato". Si chiede se tale percentuale debba essere riferita al numero totale dei centri, includendo i gommisti, o se al contrario il computo è riferito al totale escluso i gommisti, che offrono una sola tipologia di servizio.

Risposta

Tale percentuale deve essere riferita al numero totale dei Centri di servizio offerti, includendo, tra questi, anche i gommisti.

2) Domanda

Con riferimento alla scheda Modello B7 delle caratteristiche Tecniche degli autoveicoli, si chiede che venga eliminato come optional minimo il filtro antiparticolato, in quanto veicoli a benzina.

Risposta

Il filtro antiparticolato, applicabile solo sui veicoli a gasolio, non rientra nell'elenco degli "Allestimenti minimi ed obbligatori" dei veicoli alimentati a benzina.

3) Domanda

Con riferimento all'art. 1.3 pag. 7 del Capitolato Tecnico - terz'ultimo capoverso - che integralmente riportiamo: "L'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura). In ogni caso il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente", ed in riferimento alla fornitura di Call center H24, si chiede di poter derogare l'immissione, nel Manuale Conducente, di tale elenco, in funzione delle dimensioni dello stesso.

Risposta

L'elenco dei Centri di servizio dovrà essere disponibile per le Amministrazioni all'interno del Manuale Conducente e/o attraverso un servizio di Call Center (cfr. par. 2.10.1 del Capitolato Tecnico) in grado di fornire alle Amministrazioni tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore: denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.

4) Domanda

Con riferimento alla clausola di cui al primo capoverso della pagina 13 del Capitolato Tecnico, di seguito per Vostra comodità integralmente riportata.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.). In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informate la Consip S.p.A. e le Amministrazioni contraenti.

Chiediamo cortesemente di voler confermare che i casi previsti dalla clausola in esame sono ricompresi nella forza maggiore e/o caso fortuito, pertanto non troveranno applicazione alcuna penale ed altri obblighi posti da contratto a carico del fornitore a seguito di ritardo nella consegna.

Risposta

Gli esempi riportati nel Capitolato Tecnico (cfr. par. 2.1), idonei a far potenzialmente slittare i tempi di consegna degli autoveicoli, sono descritti a titolo meramente esemplificativo e devono, comunque, ritenersi casi eccezionali e documentabili dal Fornitore aggiudicatario.

Per ciò che concerne, invece, gli istituti citati di caso fortuito e della forza maggiore, fermo quanto stabilito dalla normativa di riferimento per l'applicazione ai casi di specie, a parere della giurisprudenza, il caso fortuito consiste in un elemento impreveduto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale di un evento dannoso al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento stesso, mentre la forza maggiore esime da ogni responsabilità quando si concreta in un avvenimento "*cui resistere non potest*", rispetto al quale, cioè, non v'è forza umana atta ad impedirne le conseguenze dannose.

5) Domanda

Con riferimento alla clausola di cui all'art. 11.3 dello schema di convenzione, di seguito per Vostra comodità integralmente riportata. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Chiediamo cortesemente di voler confermare che la penale prevista verrà applicata soltanto ai giorni considerati tra la data di comunicazione da parte del costruttore circa la non disponibilità del veicolo ordinato (per sostituzione del modello o per veicolo non più commercializzato) e la data di comunicazione da parte del fornitore all'Amministrazione contraente di tale variazione; pertanto la penale nei casi previsti non verrà applicata ai giorni di ritardo nella consegna del veicolo ordinato in quanto imputabili a caso fortuito e/o forza maggiore.

Risposta

Con riferimento alla clausola da voi riportata, si chiarisce che la penale prevista verrà applicata in caso di ritardo, rispetto al termine di n. 30 giorni previsto al par. 2.9 del Capitolato Tecnico, nell'invio da parte del Fornitore della proposta di sostituzione del veicolo non più disponibile.

Tale termine decorrerà a partire dalla data di comunicazione da parte del costruttore circa la non disponibilità del veicolo ordinato (per sostituzione del modello o per veicolo non più commercializzato).

6) Domanda

Con riferimento all'art. 2.10.3 - Configuratore on line - si chiedono dettagli circa la realizzazione del configuratore stesso. In particolare si chiede:

- Se il configuratore eventualmente fornito debba essere realizzato in maniera tale da lavorare su ambiente del proprietario (altrimenti definito "hostato" su macchina Consip). In tale ottica, si chiedono dettagli sui livelli di sicurezza, caratteristiche tecniche, modalità di manutenzione ed aggiornamento del sistema;
- Se il configuratore eventualmente fornito, viene reindirizzato dal sito Consip da un ambiente di lavoro (macchina) del fornitore;
- Livelli/criteri di sicurezza richiesti in entrambi i casi.

Risposta

Con riferimento al quesito in esame, va chiarito quanto segue:

1. Il configuratore *on-line* non sarà ospitato su macchine Consip, ma dovrà essere reso disponibile tramite connessione Internet a cura del Fornitore aggiudicatario, sia su macchine proprie, sia presso fornitori di servizi esterni;
2. L'accesso al configuratore sarà indirizzato attraverso un link pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it;
3. Architettura tecnica e ambiente di sviluppo del software sono lasciate alla scelta del Fornitore aggiudicatario: il requisito consiste nel fatto che l'applicazione dovrà essere accessibile da parte degli utenti tramite l'utilizzo di un browser internet.

7) Domanda

Con riferimento all'art. 16 comma 2 delle Condizioni Generali, che per comodità viene integralmente riportato: "In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.", si chiede:

- L'elencazione di casi concreti di mutamenti organizzativi, che abbiano caratteristiche tali da rientrare nella casistica di cui al comma 2;
- La chiarificazione delle cause inerenti i suddetti mutamenti organizzativi delle Amministrazioni contraenti che possano avere effetto ed incidenza sulla esecuzione e prestazione di servizi da parte del Fornitore (anche per questo punto si chiedono casi concreti);
- Di chiarire, qualora ne ricorrano i termini e qualora le Amministrazioni contraenti recedano dal contratto di fornitura, quali siano le condizioni di restituzione anticipata di autoveicoli e quali siano le condizioni di applicabilità delle penali previste dalla Convenzione in tali casi.

Risposta

Con riferimento al quesito in esame, va chiarito quanto segue:

- 1) La dicitura "*mutamenti di carattere organizzativo*", contenuta nell'art. 16 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione, attiene, in linea generale, a mutamenti organizzativi che modificano l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione esistenti al momento della sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura. Stante tale previsione, non è possibile procedere aprioristicamente ad una dettagliata tipizzazione della fattispecie, salvo rimandare, per l'esame dei casi specifici, al verificarsi del singolo evento nell'ambito del rapporto negoziale sorto tra Amministrazione contraente e Fornitore aggiudicatario;
- 2) si rimanda alla risposta fornita al punto precedente;
- 3) in caso di recesso per mutamenti di carattere organizzativo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione. Si precisa che in tali casi non è prevista l'applicazione di alcuna penale da parte delle Amministrazioni.

8) Domanda

In riferimento all'art. 9.4 dello schema di Convenzione, che per comodità integralmente si riporta: "A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali.” Si chiede di chiarire se il Fornitore possa sospendere i servizi erogati dal 121-mo giorno, calcolato dalla data di ricevimento della fattura, o dal 136-mo giorno, per effetto della comunicazione da inviare con anticipo di 15 giorni. Si rileva, da quanto riportato nell’articolo, una incertezza di termini, per i quali si chiede chiarezza.

Risposta

Il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente, trascorsi almeno 136 giorni dalla data di ricevimento della fattura, per effetto della comunicazione da inviare con anticipo di 15 giorni.

9) Domanda

In caso di cessazione produttiva, da parte delle Case Costruttrici, dei modelli facenti parte della Convenzione, in caso di restyling dei modelli stessi o ritardi comprovati da parte delle Case Costruttrici dei termini di consegna, eventi frequentemente ricorrenti nella attuale logica del mercato auto che provocano non di rado indisponibilità delle forniture per periodi anche di mesi, chiediamo come il Fornitore aggiudicatario possa essere salvaguardato dalla applicazione di penali, essendo lo stesso un puro intermediario nella fornitura.

Risposta

Il Concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna a rispettare i termini di consegna previsti nell’articolato contrattuale (condizioni generali e schema di convenzione) e nel Capitolato Tecnico. E’ fatto obbligo al Fornitore, pertanto, garantire, l’esatto e puntuale adempimento, nel rispetto anche dei più generali e cogenti principi di affidamento, correttezza e lealtà contrattuale. Sarà pertanto cura e diligenza del Fornitore dare esatta contezza alle Case Costruttrici delle modalità e dei termini in ossequio dei quali esso Fornitore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

10) Domanda

In caso dovessero verificarsi eventi economici eccezionali, come tra l’altro si sono verificati nel corso degli ultimi mesi, quali un rialzo anomalo dei tassi d’interesse o una svalutazione abnorme e non prevedibile dei veicoli usati, indici fondamentali nella determinazione dei canoni di noleggio a lungo termine, quali sono le possibilità di revisione dei canoni? Non essendo tale materia contemplata in alcuno dei documenti di gara, chiediamo dettagli in merito.

Risposta

Nonostante il verificarsi degli eventi economici citati nel quesito in oggetto, di pubblico dominio per ciascun operatore del settore, la *lex specialis* di gara non prevede la possibilità di revisione dei canoni di noleggio, salvo quanto espressamente previsto nell’Allegato 5B - Adeguamento e rivalutazione dei canoni.

11) Domanda

CAPITOLATO TECNICO Art. 3.4 Preassegnazione Facoltativa

Si prega di confermare che le tariffe riportate debbano intendersi “iva esclusa”

Risposta

Le tariffe riportate nel Capitolato Tecnico relative al servizio di preassegnazione facoltativa sono da intendersi “IVA esclusa”.

12) Domanda

CAPITOLATO TECNICO Art. 2.10 Servizio di Customer Care

Si prega di confermare che l’articolazione del servizio di Customer Care in tre tipologie (Help Desk/Intervento di chiamata/Configuratore *on-line*) non sia obbligatoria ma necessaria ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

Risposta

Il Fornitore dovrà rendere obbligatoriamente disponibile un servizio di Help Desk per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) con "Finestra di erogazione base" (cfr. par. 2.10.1 del Capitolato Tecnico).

Saranno, invece, oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, i seguenti elementi:

1. Help Desk: "Costituzione del DB delle richieste pervenute", "Chiamata A.R./A.C. esclusi radiomobili" e "Finestra di erogazione estesa" (cfr. par. 2.10.1 del Capitolato Tecnico);
2. Servizio di Intervento su chiamata (cfr. par. 2.10.2 del Capitolato Tecnico);
3. Configuratore *on-line* (cfr. par. 2.10.3 del Capitolato Tecnico).

13) Domanda

SCHEMA DI CONVENZIONE Art. 11 Penali

Si prega di voler indicare, in modo univoco, le penali relative all' "Intervento su chiamata" di cui ai punti 7 e 11.

Risposta

Per mero errore materiale, le penali relative all' "Intervento su chiamata" sono state indicate due volte, ai punti n. 7 e n. 11 dell'art. 11 dello Schema di Convenzione.

Tanto premesso, si chiarisce che la disposizione correttamente intesa deve ritenersi, pertanto, quella riportata al comma 7 del suddetto art. 11 dello Schema di Convenzione.

Pertanto si conferma che la penale relativa al ritardo nell'espletamento del servizio di "Intervento su chiamata" è pari a euro 25,00, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico (cfr. par. 2.10.2).

14) Domanda

Con riferimento all'allegato 7B - Condizioni particolari - la richiesta di estensione di qualifica di assicurato di tutte le organizzazioni proprie e/o terze di cui l'appaltatore si avvale per l'espletamento del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per l'installazione dei componenti in sostituzione o addizionali può essere ricondotta al rischio di committenza lavori?

In caso di risposta negativa si richiede meglio di esplicitare la richiesta.

Risposta

La richiesta di estensione di qualifica di assicurato di tutte le organizzazioni proprie e/o terze di cui l'appaltatore si avvale per l'espletamento del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per l'installazione dei componenti in sostituzione o addizionali non può essere ricondotta al rischio di committenza lavori.

15) Domanda

A pag. 13 del bando di gara si legge che la documentazione ufficiale è disponibile in duplice formato ovvero elettronico, firmato digitalmente e cartaceo, ritirabile presso la sede Consip. A pag. 14 si aggiunge che i chiarimenti saranno inviati a chi avrà ritirato la documentazione in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta a mezzo fax e i chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico. Alla luce di quanto riportato si chiede se, chi utilizza la documentazione non firmata e scaricata dal sito, non abbia la possibilità di accedere ai chiarimenti che fornisce ai richiedenti.

Risposta

Le risposte ai chiarimenti di gara saranno pubblicate sui siti internet: www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it e, pertanto, rese disponibili a tutti i possibili partecipanti alla gara medesima.

16) Domanda

Si chiede conferma che, per timbro dell'offerta di cui all'art. 5 delle modalità di presentazione offerta ed al comma 5.2 del Disciplinare di Gara, al fine dell'identificazione del plico, si intenda

l'inserimento della ragione sociale comprensiva di logo e di indirizzo. La domanda nasce dal fatto che, nel prosieguo si legge: ... il plico dovrà altresì riportare le indicazioni del mittente (denominazione o ragione sociale).

Risposta

Si conferma quanto richiesto nel quesito in oggetto.

17) Domanda

Considerando che la società ha appena superato la visita di rinnovo del certificato ISO, si chiede di confermare, in caso il certificato medesimo non fosse disponibile entro la data di scadenza dell'offerta, se sia possibile presentare tra la documentazione di gara al fine di potere usufruire dell'abbattimento del 50% per la costituzione della cauzione provvisoria, copia del certificato ISO unitamente a copia della suddetta lettera accompagnando tali certificati da una dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 445/2000.

Risposta

Si conferma quanto richiesto nel quesito in oggetto.

18) Domanda

Si chiede di esplicitare quanto indicato al punto 2. Requisiti di ammissione del Disciplinare di Gara, in cui si dice che, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara, nonché le ulteriori informazioni indicate nell'allegato 1. La domanda nasce dal fatto che già l'allegato 1 include le ulteriori dichiarazioni prescritte nel bando.

Risposta

Al fine di una corretta presentazione della documentazione di gara, si rimanda a quanto stabilito dal Disciplinare di gara e, in particolare, dal paragrafo 2, laddove si prevede espressamente che, ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste al paragrafo 5, ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel Bando di gara, nonché le ulteriori informazioni richieste, compilando l'Allegato 1 al citato Disciplinare.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)

Per il Direttore

